



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Prot. 21162  
Cl. 04.04.33/23.1

Roma, 03.10.2013

All'On.le Ministro  
dei beni e delle attività culturali e  
del turismo  
SEDE

Al Capo di Gabinetto  
SEDE

Al Capo dell'Ufficio Legislativo  
SEDE

**Decreto di riordino della materia dei diritti connessi**

**Parere del Comitato Consultivo permanente per il Diritto d'Autore**

È stato richiesto al presente Comitato Consultivo permanente per il Diritto d'autore di fornire un parere sulla bozza di decreto di riordino, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni (il "Decreto"), inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora MiBACT) - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore.

Il Decreto rappresenta il completamento, almeno per il momento, del quadro normativo inaugurato con l'emanazione del cd. "decreto liberalizzazioni", legge 24 marzo 2012 n. 27, art. 39, e del pedissequo D.P.C.M. 19 dicembre 2012 recante "requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi di cui all'art. 39, co. 3", avente la finalità di consentire un corretto ed effettivo funzionamento del mercato dell'amministrazione, intermediazione e riscossione dei diritti connessi.

Il Comitato, in seduta plenaria, ha esaminato la questione nel corso delle adunanze generali tenutesi in data 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 22 luglio 2013. In occasione della prima delle ricordate adunanze, il Comitato ha investito, al fine della ricognizione, apposita Commissione Speciale incaricata di approfondire la materia concernente il riordino del diritto connesso (già istituita, in seno al Comitato stesso, con decreto del Presidente dell'8 gennaio 2013). La Commissione Speciale ha svolto diverse riunioni, anche in forma di "conferenze telefoniche".

Particolare attenzione è stata data in queste prime riunioni al tema relativo alla necessità di ritenere inserito, nell'ambito delle liberalizzazioni, l'istituto della copia privata: in quanto rientrante tra le eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione degli autori, si è concluso con il ritenere la copia privata inserita nell'ambito delle liberalizzazioni di cui all'art. 39 L. 27/2012.

La complessità delle questioni dibattute dalla Commissione Speciale e dal Comitato stesso ha fatto emergere l'opportunità di interpellare sia le Associazioni rappresentative della categoria degli artisti interpreti ed esecutori, sia le imprese accreditate nel nuovo mercato, al fine di sottoporre loro la nuova bozza di Decreto elaborata dal Comitato, di concerto con la Presidenza del Consiglio, e acquisire osservazioni ed eventuali proposte di emendamenti al testo.



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

La segreteria del Comitato ha pertanto inviato tale nuova bozza di Decreto a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché alle altre associazioni che ne hanno fatto richiesta, invitandole a presentare eventuali osservazioni in merito. Dopo un accurato esame del materiale pervenuto da parte di circa trenta tra associazioni e imprese operanti nel mercato delle *collecting*, la maggior parte delle quali ha chiesto di essere audita, il Comitato, nell'adunanza del 17 aprile 2013, ha deliberato di svolgere le audizioni avvalendosi di una Commissione in forma ristretta.

Le audizioni in parola si sono svolte il giorno 1 luglio 2013.

L'eterogeneità dei rilievi pervenuti ha evidenziato i molti punti controversi del testo di riordino, sottolineando peraltro un'evidente polarizzazione delle posizioni dei soggetti interessati. Ciononostante, la quasi totalità delle associazioni e imprese audite, espressamente interpellate in proposito, ha confermato l'opportunità, se non proprio la necessità, di giungere all'emanazione di un decreto di riordino della materia del diritto connesso, al fine di completare il quadro normativo avviato dall'art. 39 del citato decreto-liberalizzazioni.

In forma sintetica, in allegato alla presente Relazione, si riportano le risultanze emerse nel corso delle audizioni.

\*\*\*

Alla luce delle risultanze delle audizioni delle Associazioni di categoria, tenuto conto delle analisi svolte dal Comitato, dalla Commissione speciale e dalla Commissione ristretta, si è ritenuto opportuno apportare una serie di proposte di modifica al testo del Decreto, nell'intento di agevolare un rapido ed al contempo equilibrato completamento della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, nell'esclusivo interesse di questi ultimi.

Le soluzioni più rilevanti sono di seguito riportate, rinviando al testo del Decreto per i relativi dettagli.

All'Articolo 1, si propone, in merito alla definizione di artista primario e comprimario, una disciplina transitoria e sperimentale che preveda, per un periodo iniziale di tempo, l'impiego di definizioni valide per tutti gli operatori, al fine di favorire il pacifico avvio delle contrattazioni. Quelle indicate sono le definizioni di artista primario e di artista comprimario attualmente impiegate dall'unico soggetto operante sul mercato, il 'Nuovo IMAIE'.

La scelta rispecchia l'idea del Comitato di stabilire un "vocabolario comune" a tutti gli operatori, che dia certezze anche gli utilizzatori, fermo restando che le definizioni adottate sono temporanee e, quindi, suscettibili di perfezionamento. Nel merito, come da richieste delle associazioni di categoria, si è dato risalto al dato formale dell'indicazione del ruolo dell'artista sul fonogramma (settore musicale) e delle dichiarazioni da parte del produttore (settore delle opere cinematografiche).

All'Articolo 2, per l'individuazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, si è ritenuto maggiormente in linea con lo spirito della liberalizzazione lasciare che siano le imprese accreditate a determinare liberamente i criteri di ripartizione dei proventi tra artisti primari e comprimari, fintantoché gli uni e gli altri abbiano dato mandato al medesimo intermediario. Tuttavia, con l'obiettivo di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato ed evitare possibili ostacoli al pagamento dei compensi da parte degli utilizzatori, che andrebbero a detrimento soprattutto degli artisti comprimari, si è inteso limitare con due correttivi la citata autoregolamentazione. In primo luogo, si è previsto che, qualora i primari ed i comprimari siano assistiti da intermediari diversi ed ove gli intermediari non raggiungano un accordo sui criteri di ripartizione, trovino applicazione *erga omnes* e in via sussidiaria i criteri adottati dall'operatore che garantisce il trattamento più favorevole ai propri artisti comprimari. In secondo luogo, e nella stessa direzione, si è inteso limitare la libertà degli operatori nella



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

determinazione dei criteri di ripartizione interna, stabilendo che agli artisti comprimari debba essere riconosciuto, in ogni caso, almeno il trenta per cento del compenso complessivo derivante dall'utilizzo di una determinata opera.

All'articolo 3, come anticipato, si è inteso far rientrare nell'ambito delle liberalizzazioni anche i compensi derivanti agli artisti interpreti ed esecutori per copia privata.

All'articolo 4, in tema di banche dati, a fronte delle sollecitazioni degli operatori che sono orientati per una autonoma creazione e gestione delle stesse su base proprietaria (come, d'altronde, ipotizzato dal D.P.C.M. 19 dicembre 2012 recante "requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi di cui all'art. 39, co. 3" o "Decreto Requisiti Minimi", come ormai invalso nel gergo del Comitato), si è ritenuto opportuno prevedere il requisito minimo dell'interoperabilità, al fine di favorire la massima omogeneità e accessibilità delle informazioni contenute nelle raccolte dati di ciascun operatore. Si è altresì chiarito che tali informazioni devono essere oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Preso atto della necessità di presidiare in via sanzionatoria l'assolvimento dell'obbligo dei produttori e distributori di comunicare alle imprese accreditate i dati relativi alle interpretazioni degli artisti nel momento in cui pubblicano le opere, si è inteso far discendere dall'inadempimento di tale obbligo la temporanea sospensione del percepimento dei compensi da copia privata, dovuti ai sensi dell'articolo 71octies della Legge 633/1941. In merito occorre in ogni caso richiamare quanto rilevato dalla SIAE in occasione della seduta tenutasi in data 22 luglio, circa la necessità che il Dipartimento Informazione ed Editoria proceda al previo accertamento delle cause della sospensione e del superamento delle stesse, onde fornire corrispondenti ordini alla SIAE di sospendere e/o riprendere i pagamenti da essa effettuati ai sensi del menzionato articolo 71octies.

Rispetto alla precedente versione del Decreto, in ossequio alla liberalizzazione, si è preferito non prevedere alcuno strumento di rappresentanza obbligatoria per gli artisti interpreti ed esecutori che, al momento di entrata in vigore del Decreto, non abbiano conferito mandato ad alcuna impresa accreditata (decadenza della rappresentanza obbligatoria dell'ex monopolista). Il Comitato auspica, tuttavia, che venga monitorata con attenzione la situazione degli artisti che, per varie ragioni sociali o economiche (ad esempio perché maturano annualmente compensi di importo limitato) non siano informati della liberalizzazione dalle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi.

All'articolo 6, l'esigenza di salvaguardare la certezza e il corretto funzionamento del mercato in presenza di un assetto concorrenziale che permette agli aventi diritto di modificare il proprio mandatario in ogni momento, esigenza invocata dalla grande maggioranza dei soggetti auditi, ha reso preferibile optare per il criterio della competenza, rispetto a quello della cassa, con riferimento all'individuazione del soggetto temporalmente preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori.

\*\*\*

Inoltre, e in via generale, il Comitato ritiene opportuno segnalare alle autorità vigilanti un possibile intervento di più ampio respiro, che tuttavia esula dalla presente sede poiché oggetto di un provvedimento legislativo o comunque avente rango normativo primario.



## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Il riferimento è al ruolo ibrido che, nel presente quadro regolamentare, risulta assegnato al Nuovo IMAIE. Da un lato, infatti, il Nuovo IMAIE parrebbe continuare a svolgere funzioni mutualistiche (di stampo pubblicistico), quali quelle previste ex Legge 5 febbraio 1992, n. 93, in materia di gestione dei fondi di sostegno alla categoria, e continuerebbe a essere soggetto a vigilanza pubblica; dall'altro, svolgerebbe funzioni privatistiche di amministrazione e

intermediazione di diritti connessi, in concorrenza con le altre imprese accreditate nel mercato. Sarebbe pertanto opportuno prevedere una separazione, non solo contabile, dei due profili, al fine di prevenire possibili distorsioni del mercato a vantaggio tanto del Nuovo IMAIE quanto dei suoi concorrenti.

Ad integrazione di questa osservazione, si invitano altresì le amministrazioni competenti a valutare, previa attenta analisi, l'opportunità di ipotizzare un diverso assetto del mercato in oggetto, che senza frustrare le finalità della liberalizzazione perseguite dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, riduca i rischi derivanti da una pluralità di negoziati tra utilizzatori ed intermediari nella individuazione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori. In particolare, l'approfondimento dovrebbe riguardare l'opportunità di uno strumento di contrattazione unica con gli utilizzatori, svolta da un soggetto - intermediario o meno - neutrale che rappresenti tutte le imprese accreditate, come avviene, *mutatis mutandis*, nell'ordinamento francese. La neutralità del nuovo soggetto, vale a dire il non contemporaneo esercizio di funzioni privatistiche nel mercato dei diritti connessi, appare la condizione necessaria per non incorrere nelle ambiguità sopra ricordate a proposito del Nuovo IMAIE.

Il Presidente  
(Avv. Paolo Marzano)



**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE**

**AUDIZIONE PRESSO UFFICIO DI PRESIDENZA  
7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione)**

**SULL'AFFARE ASSEGNATO (N. 62)  
PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI  
ARTISTI INTERPRETI (NUOVO IMAIE)**

# I DIRITTI CONNESSI

- Oltre alla categoria dei diritti d'autore, che riconoscono all'autore un fascio di facoltà esclusive di utilizzazione economica dell'opera, esistono una serie di diritti “vicini” attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività e professionalità, interviene sull'opera stessa. Questi diritti, chiamati appunto "connessi" perché legati al diritto d'autore, sono contemplati nel Titolo II della LDA (art. Da 72 a 101), intitolato “*Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore*”.
- Titolari dei diritti connessi sono i produttori fonografici, gli artisti interpreti ed esecutori (AIE) e i produttori di opere cinematografiche ed assimilate.
- L'attività di gestione ed intermediazione di tali diritti è svolta da operatori specializzati. Per gli AIE: l'IMAIE fino al 14 luglio 2009 ed il Nuovo IMAIE da quella data fino all'intervento dell'art. 39 del D.L. n. 1/2012.



# DALL'IMAIE AL “NUOVO IMAIE”

- L'IMAIE è stato dichiarato estinto con decreto del Prefetto di Roma del 30 aprile 2009 a causa di *“un'assoluta impossibilità (...) di raggiungere lo scopo per il quale è stato istituito “*.
- Successivamente all'avvio da parte del Tribunale di Roma del procedimento di liquidazione del predetto Istituto mutualistico, ed al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dell'IMAIE in liquidazione, è intervenuto l'art. 7 del D.L. n. 64/2010 convertito dalla L. n. 100/2010 che, nel prevedere la costituzione del “Nuovo IMAIE”, ha stabilito che *“ a decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione .*
- Secondo il comma 1 del predetto art. 7 il Nuovo IMAIE è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato che opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui è stato anche attribuito il compito di riordinare con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso.
- Il comma 2 ha disposto il trasferimento al nuovo IMAIE, a decorrere dalla data di costituzione, del personale di IMAIE in liquidazione nonché, al termine della procedura di liquidazione, dell'eventuale residuo attivo e dei crediti maturati (il cui ammontare attualmente non dovrebbe superare i 30 mln di euro).
- Secondo il quadro normativo di riferimento l'IMAIE, fino al 14 luglio 2009, ed il Nuovo IMAIE, da quella data e fino al 2011, hanno gestito in regime di esclusiva, nell'interesse generale della categoria e nell'interesse dei singoli, la riscossione e la ripartizione dei compensi di pertinenza degli artisti interpreti ed esecutori ed in particolare quelli di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge n. 633 del 1941, e agli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992.

# LE COMPETENZE DEL NUOVO IMAIE

Il Nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri –DIE, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne approvano:

- il regolamento elettorale;
- i criteri di ripartizione dei compensi;
- Il regolamento di cui all'art. 7 della L. 93/92;
- il regolamento di iscrizione;
- lo statuto;
- il bilancio preventivo e consuntivo;

Tra i compiti dell'Istituto, tenuto conto dell'intervento di liberalizzazione del mercato, rientra quello di incassare dai produttori i compensi per “copia privata” spettanti agli AIE e di ripartirli agli aventi diritto e lo svolgimento per attività di studio e di ricerca, nonché per fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori (art. 7 L. 93/92). Tale attività è dedicata a tutta la categoria degli AIE ed è finanziata da un fondo costituito dalle somme derivanti dai diritti non esercitati e da quelle relative agli AIE non individuabili, nonché dalla quota del compenso per copia privata video di cui al comma 3 dell'art. 71 *octies* LDA.

# L'APERTURA DEL MERCATO DELLA GESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI (ART. 39 DEL D.L. N. 1/2012)

- L'art. 39 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012 n. 27, ha statuito che “ *l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e' libera*”, rinviando ad un decreto la definizione dei requisiti minimi che gli operatori del mercato devono possedere per operare.
- Con DPCM del 19/12/2012 sono stati individuati i requisiti minimi: attualmente sono 5 gli operatori accreditati nell'elenco appositamente istituito dal DIE (Nuovo IMAIE-SCF-ITSRIGHT-AFI-ARTISTI 7607).



# LE QUESTIONI APERTE DALL'INTRODUZIONE DELL'ART. 39 DEL D.L. N. 1/2012

L'avvio del processo di liberalizzazione ha innescato dei problemi interpretativi e di coordinamento con la disciplina previgente ed ha fatto sorgere delle criticità rispetto ad alcuni degli Istituti propri della LDA che non hanno potuto trovare definizione nel DPCM sui requisiti minimi poiché da quello esulavano. Tali problematiche attengono:

- alla qualificazione di un artista quale primario o comprimario, aspetto rilevante proprio in presenza di una moltitudine di operatori;
- all'eccezione per copia privata, se essa rientri o meno nell'ambito della liberalizzazione;
- all'individuazione di criteri certi utili ad individuare il soggetto legittimato alla riscossione dei compensi;
- alla finalità pubblicistica/ mutualistica attribuita per legge al Nuovo IMAIE (l'art. 7 della legge n. 93/92 risulta vigente);
- alla permanenza della vigilanza sul Nuovo IMAIE post liberalizzazione (l'art. 7 della L. n. 100/2010 risulta vigente);
- all'eventuale regolamentazione da approntare per gli AIE che non hanno conferito mandato.



# IL DECRETO DI RIORDINO DELLA MATERIA DEL DIRITTO CONNESSO(1/2)

- La necessità di rendere operativa la liberalizzazione e scongiurare la paralisi del settore ha indotto il Governo ad intervenire attraverso l'esercizio della competenza attribuita alle Amministrazioni preposte alla vigilanza del Nuovo IMAIE dall'art. 7 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64 relativamente al riordino della materia del diritto connesso.
- La tematica è stata sottoposta all'attenzione del Comitato Consultivo permanente per il Diritto d'Autore (CCPDA), massimo organo consultivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha operato con l'ausilio di una commissione speciale.
- Un primo schema di provvedimento è stato inoltrato alle organizzazioni di categoria interessate che hanno potuto così elaborare proposte ed osservazioni, ulteriormente approfondite nell'ambito di una serie di audizioni.
- Il CCPDA ha quindi espresso il 1° ottobre 2013 il proprio parere sullo schema di provvedimento rivisto alla luce di quanto emerso nelle consultazioni, trasmettendo gli atti alle Amministrazioni competenti (MiBACT – PCM\_DIE –MLPS). In tale parere l'organo evidenzia le introduzioni di maggior rilievo (vedere slide successiva) manifestando altresì la necessità di un intervento *“di più ampio respiro che esula dalla presente sede poiché oggetto di un provvedimento legislativo o comunque avente rango normativo primario”*.

# IL DECRETO DI RIORDINO DELLA MATERIA DEL DIRITTO CONNESSO(2/2)

Attraverso l'elaborazione dello schema finale di decreto di riordino della materia del diritto connesso si intende adempiere ad un precetto di legge nonché dare risposta ad alcune delle questioni aperte dal processo di liberalizzazione attraverso :

- la predisposizione di una disciplina transitoria fino al 31/12/2014 per la definizione di artista primario e comprimario (art. 1);
- La previsione di accordi tra gli intermediari per la determinazione dei criteri di ripartizione dei compensi e l'introduzione di una disciplina di uniformità in caso di mancato raggiungimento dell'accordo (art. 2);
- l'applicazione (art. 3) della liberalizzazione anche al compenso per copia privata, contemplata dalla LDA tra le eccezioni e limitazioni applicabile anche ai diritti connessi;
- l'obbligo per l'utilizzatore, il produttore e per i distributori di comunicare agli intermediari i dati relativi alle opere, con introduzione di provvedimenti in caso di mancato adempimento (art. 4);
- Il riferimento alla data di utilizzo dell'opera per l'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli AIE (principio della competenza contabile art. 6).

Si evidenzia che rimangono escluse dal provvedimento in parola tutte le questioni che richiedono un intervento normativo di rango primario .

# LE PROPOSTE DEL NUOVO IMAIE

Il Nuovo IMAIE ha elaborato una proposta tesa a uniformare il settore audio/video e nella quale si riserva all'Istituto:

- la rappresentanza degli artisti che non conferiscono mandato a nessun intermediatore;
- la gestione del Fondo di cui all'art. 7 della L.n. 93/92 a sostegno della categoria degli AIE;
- la gestione di una banca dati unica completa dei dati relativi all'opera e l'indicazione della collecting scelta dall'AIE;
- il compito di determinare i compensi spettanti agli AIE ed i criteri di ripartizione dei compensi.





## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Riordino, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LdA);

VISTO il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che, tra l'altro, dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato che *“opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso”*;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39, comma 2, il quale dispone che: *“Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si è provveduto all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica..... con il quale il....., è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ..... con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ....., sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche;



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

**AUDITE**, nella seduta del 1° luglio 2013, le associazioni di categoria che, dopo la trasmissione dello schema di decreto elaborato dall'apposito Gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, hanno formulato osservazioni sul testo chiedendo di essere ascoltate per illustrare le proprie proposte di modifica;

**VISTO** il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui al titolo VII della LdA, espresso in data 27 settembre 2013;

**CONSIDERATO** che nell'ambito delle citate audizioni è emersa, in larga misura, la condivisione dell'opportunità di definire un provvedimento che, completando il quadro normativo di riferimento, possa avviare il riordino della materia del diritto connesso, tenuto conto dell'impatto della liberalizzazione introdotta dal citato articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché della fissazione dei requisiti minimi per le imprese operanti nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;

### DECRETA

#### Art. 1

#### **(Definizioni di artista primario e comprimario nel settore musicale e nel settore delle opere cinematografiche e assimilate)**

1. In attesa di pervenire ad una definizione di artista primario e comprimario in linea anche con le future opportunità derivanti dall'evoluzione tecnologica ed al fine di consentire un corretto ed effettivo funzionamento del mercato dell'amministrazione, intermediazione e riscossione dei diritti connessi, fino al 31 dicembre 2014, la qualificazione dei titolari dei diritti connessi previsti dalla LdA, comune per tutte le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, risponde ai seguenti criteri:
  - a) nel settore musicale è artista primario, l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari;
  - b) nel settore musicale è artista comprimario, l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome è menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, è indicato come tale dal produttore di fonogrammi;
  - c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica, è artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non è di mero accompagnamento ma è parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro è artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro è artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non è artista avente diritto;



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

- d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresì, artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, è riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione, è primario; se uno dei componenti è specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente è artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui è esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, è artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari;
  - e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche, i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b);
  - f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista primario, l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'articolo 4 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo;
  - g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate è artista comprimario, l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi dell'articolo 4 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera interpretando un ruolo, seppure non protagonista, comunque rilevante rispetto al suo intreccio narrativo.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della LdA, provvedono all'analisi e, entro il 31 dicembre 2014, possono adottare differenti criteri per la definizione di artista primario e comprimario. Fino all'adozione di tale provvedimento restano comunque fermi i criteri contemplati al comma 1.

#### Articolo 2

##### **(Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni)**

1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, le imprese accreditate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 concludono accordi sulle condizioni e modalità con cui favorire la più equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. Con particolare riguardo ai casi in cui i compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diverse imprese intermediarie, l'eventuale mancato accordo fra intermediari, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, impone all'utilizzatore di versare i compensi secondo il criterio di ripartizione più favorevole al comprimario.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 riservano agli artisti comprimari almeno il trenta per cento del compenso complessivo di una determinata opera cinematografica o assimilata o di un determinato fonogramma.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono notificati alle amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012.



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, che abbiano ricevuto mandato dagli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle somme annualmente riscosse, procedono ad un accantonamento, non inferiore al venticinque per cento delle somme medesime, in un fondo appositamente costituito e vincolato, come evidenziato in bilancio. Tali accantonamenti sono destinati all'erogazione dei compensi in favore degli artisti aventi diritto individuati all'esito della risoluzione delle controversie derivanti dalla eventuale contestazione per il mancato inserimento o per l'errata classificazione, fra artisti primari e artisti comprimari, degli artisti di un fonogramma o di un'opera cinematografica o assimilata.
5. Trascorso il periodo di trecentosessantacinque giorni dall'avvenuto riparto, gli accantonamenti di cui al comma 4, al netto delle erogazioni già effettuate ai sensi del medesimo comma 4, sono ripartite tra tutti gli artisti individuati come aventi diritto.

#### Articolo 3

##### **(Modalità di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi)**

1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 1, della LdA, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato.
2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'articolo 71-septies della LdA, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota è utilizzato secondo quanto previsto dall'articolo 71-octies, comma 3, della LdA.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno precedente a quello dell'attribuzione e in base al principio contabile della competenza. A tale fine, agli oneri di comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 si aggiungono gli oneri di comunicazione di tutti gli elementi indicati nel periodo precedente, la cui ottemperanza è altresì pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012.

#### Articolo 4

##### **(Obbligo di comunicazione dei dati e accessibilità alle banche dati informatiche)**

1. Al fine di garantire un livello di funzionalità adeguato all'esercizio delle attività di amministrazione, intermediazione e riscossione da svolgere, e per favorire l'eventuale interoperabilità dei sistemi informativi, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, ricevono, entro trenta giorni decorrenti dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera, dal produttore o distributore, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi da essi prodotti e distribuiti, con l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori che vi hanno preso parte.



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

2. Per le pubblicazioni avvenute antecedentemente alla data di adozione del presente decreto, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è assolto entro trenta giorni decorrenti dalla data della relativa richiesta formulata da ciascuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012.
3. La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, comporta la temporanea sospensione della quota di compenso spettante al singolo produttore di fonogrammi e di opere audiovisive, a norma degli articoli 71-*septies* e 71-*octies* della LdA. Tale sospensione perde efficacia qualora l'onere di comunicazione venga successivamente assolto.
4. L'elenco di cui ai commi 1 e 2 deve contenere i seguenti dati:
  - a) titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
  - b) anno di pubblicazione o di distribuzione nel territorio dello Stato;
  - c) l'indicazione del produttore, la durata complessiva, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC), l'indicazione dell'autore musicale, il luogo di fissazione del fonogramma, l'elenco degli artisti interpreti ed esecutori nonché la residenza degli artisti interpreti ed esecutori e ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
5. In riferimento agli articoli 73 e 73-*bis* della LdA, l'utilizzatore trasmette al produttore di fonogrammi o all'associazione di categoria cui esso appartiene, l'elenco dei fonogrammi utilizzati, comunicati al pubblico o diffusi entro trenta giorni dall'avvenuta utilizzazione, comunicazione o diffusione. Tale elenco, distintamente per ciascun fonogramma, deve contenere i seguenti dati:
  - a) il titolo originale del fonogramma e l'eventuale titolo italiano;
  - b) l'anno di distribuzione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di utilizzazione del singolo fonogramma, la data o il periodo al quale si riferisce l'utilizzazione, numeri di catalogazione e codici identificativi del fonogramma (ISRC);
  - c) l'indicazione dell'autore e degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari, ai sensi dell'articolo 82 della LdA, nonché ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
6. Il produttore e il distributore del fonogramma, anche attraverso le associazioni di categoria, trasmettono, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, copia della documentazione stessa, alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, unitamente ad ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione del fonogramma.
7. In riferimento agli articoli 80 e 84 della LdA, l'utilizzatore trasmette alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, l'elenco delle opere cinematografiche o assimilate, commercializzate, comunicate al pubblico, diffuse, rappresentate o, comunque, pubblicamente divulgate entro trenta giorni dall'avvenuta commercializzazione, comunicazione, diffusione, rappresentazione o, comunque, pubblica divulgazione. Tale elenco, distintamente per ciascuna opera, deve contenere i seguenti dati:
  - a) il titolo originale dell'opera e l'eventuale titolo italiano;



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

### Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

- b) l'anno di produzione;
  - c) l'anno di distribuzione, commercializzazione o pubblicazione, l'indicazione del produttore o del marchio, la durata complessiva di diffusione della singola opera cinematografica o assimilata e il numero di copie distribuite, la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione, eventuali numeri di catalogazione o identificativi dell'opera cinematografica o assimilata, l'indicazione del regista, e l'indicazione degli artisti interpreti ed esecutori primari, ivi inclusi gli artisti doppiatori, nel caso di opera cinematografica o assimilata espressa originariamente in lingua diversa dall'italiano, ovvero ogni altro elemento o informazione utile alla corretta identificazione dell'opera cinematografica o assimilata.
8. Tutti i dati e le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono elaborati e trasmessi in formato digitale su tracciato dati elaborabile, nonché trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Le banche dati informatiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabili attraverso il sito internet di ciascuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto.

#### Articolo 5

##### (Obbligo di separazione contabile)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 19 dicembre 2012 gestiscono separatamente, attraverso apposite contabilità analitiche, le somme da utilizzare per le attività e finalità di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3, della LdA. Le risultanze delle contabilità analitiche sono, altresì, evidenziate nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

#### Articolo 6

##### (Soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori)

1. Ai fini dell'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, si tiene conto della data di utilizzo del fonogramma o dell'opera cinematografica o assimilata, in ragione del principio della competenza contabile.

#### Articolo 7

##### (Rinvio)

1. Con successivi decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si procederà al riordino delle tematiche relative alla materia del diritto connesso non disciplinate nel presente decreto e all'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

### Articolo 8

#### (Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,